DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI MEZZI, MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI MILITARI IN FAVORE DELLE AUTORITA' GOVERNATIVE DELL'UCRAINA

Art. 1

Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari

E' prorogata, fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorita' governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalita' ivi stabilite. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 2 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorita' governative dell'Ucraina
Estremi	Decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-proroga-dell-autorizzazione-alla-cessione/art-1-proroga-di-termini-in-materia-di-cessioni-di-mezzi-materiali-ed

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it